

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

La **Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali** (di seguito FISDIR), con sede in Roma – Via Flaminia Nuova, 830, rappresentata dal Presidente pro tempore Francesco Ambrosio, domiciliato per la carica presso la sede della FISDIR.

E

La **Federazione Italiana Nuoto** (di seguito FIN) con sede legale in Roma – Stadio Olimpico, Curva Nord, 00135 Roma, rappresentata dal Segretario Generale dott. Antonello Panza, domiciliato per la carica presso la sede federale,

di seguito anche congiuntamente indicate in breve come “Parti”

PREMESSO CHE

- La FISDIR, riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) quale Federazione Sportiva Paralimpica, ha tra i suoi fini istituzionali quello di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica sportiva rivolta alle persone con disabilità intellettiva e relazionale e le attività ad essa connesse ed è l'organismo di rappresentanza nazionale nei confronti della International Sports Federation for athletes with intellectual impairment (VIRTUS), organismo internazionale per lo sport della disabilità intellettiva, membro dell'International Paralympic Committee (IPC);
- la FIN è una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), delle Federazioni Internazionali e del CONI; ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica delle attività natatorie e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi;
- le Parti, nell'ambito dei rispetti compiti istituzionali, concordano sulla necessità di concertare un'azione comune per diffondere la pratica sportiva delle discipline natatorie tra le persone con disabilità intellettivo relazionale e per promuovere azioni comuni con l'obiettivo di una sempre migliore organizzazione dei servizi sportivi per gli atleti paralimpici;
- la FIN, con deliberazione del Consiglio federale n. 68 del 30 aprile 2026 ha approvato il presente atto, autorizzando il Segretario Generale di provvedere alla sua sottoscrizione;
- la FISDIR a sua volta, con deliberazione del Consiglio federale n. 209 del 6 giugno 2026 ha approvato la sottoscrizione del presente atto;

Le Parti, nel darsi reciprocamente atto che le suddette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito in breve “Accordo”), convengono quanto segue.

Articolo 1 – Finalità dell’Accordo

- 1.1. L’Accordo disciplina i rapporti di collaborazione tra FISDIR e FIN, nel rispetto dei rispettivi Statuti e delle competenze istituzionali, con riferimento alle attività sportive del Nuoto, Nuoto in acque libere, Nuoto per Salvamento, Nuoto Artistico e Pallanuoto praticate da persone con disabilità intellettiva e relazionale.
- 1.2. Il rapporto di collaborazione tra le Parti si fonda sul reciproco riconoscimento delle finalità istituzionali ed è finalizzato alla realizzazione di attività organizzative e partecipative di interesse comune, con esclusione di iniziative a carattere concorrenziale.
- 1.3. Le Parti si impegnano a promuovere l’Accordo attraverso i rispettivi canali istituzionali di comunicazione, le strutture territoriali e le società e associazioni sportive affiliate. A tal fine, sui siti web istituzionali di entrambe le Parti sarà pubblicato un collegamento al Protocollo sottoscritto e alla eventuale documentazione correlata.
- 1.4. Le Parti concordano sulla necessità di contribuire congiuntamente allo sviluppo della cultura sportiva tra le persone con disabilità intellettiva e relazionale, impegnandosi a diffondere e valorizzare le rispettive attività attraverso i propri canali istituzionali.
- 1.5. FISDIR e FIN concordano altresì sull’opportunità di collaborare nell’ambito della ricerca applicata alla pratica sportiva, al fine di sviluppare progetti e sperimentazioni a favore delle persone con disabilità intellettiva e relazionale, anche al fine di elaborare programmi di lavoro riferiti alle necessità degli atleti di alto livello della FISDIR per ottenere il miglioramento delle loro prestazioni. A titolo di esempio: valutazione funzionale dei nuotatori; valutazione tecnica e biomeccanica; studio dell’assetto e della resistenza alle diverse velocità in fase di avanzamento.

Articolo 2 - Ambiti di Collaborazione

- 2.1 Ufficiali di Gara.
 - La FIN, compatibilmente con i propri calendari, si impegna a mettere a disposizione i propri Giudici di Gara in occasione di manifestazioni di Nuoto, Nuoto in acque libere, Nuoto per Salvamento, Nuoto Artistico e Pallanuoto indette dalla FISDIR, sia a livello territoriale sia nazionale, previa formale richiesta della FISDIR agli organi competenti della FIN.
 - Per le suddette attività, la direzione di gara sarà affidata ai predetti Giudici di Gara della FIN, nel rispetto dei regolamenti tecnici FISDIR applicabili alla specifica disciplina. A tal fine, la FISDIR si impegna a fornire preventivamente adeguate informazioni sui regolamenti tecnici federali e a riconoscere ai predetti Giudici di Gara i rimborsi economici previsti dai regolamenti della FIN.
 - Per le modalità di determinazione dei rimborsi dei servizi di giuria, trovano applicazione le quote previste dalla normativa FIN per le cosiddette manifestazioni “extra-federali”.
- 2.2 Impianti, Manifestazioni e Allenamenti.
 - La FIN si impegna a favorire, laddove possibile, l’organizzazione di manifestazioni ufficiali della FISDIR, sia a livello nazionale sia territoriale, verificando la disponibilità degli impianti direttamente gestiti dalla FIN, compatibilmente con le attività già

programmate nei medesimi impianti. Le modalità di utilizzo saranno definite di volta in volta d'intesa tra le Parti, con rimborso da parte della FISDIR delle eventuali spese vive sostenute.

- Al fine di agevolare la preparazione degli atleti delle Rappresentative Nazionali FISDIR, la FIN si impegna a consentire, ove possibile, l'utilizzo dei propri Centri Federali per lo svolgimento di raduni e allenamenti collegiali, compatibilmente con il programma delle attività federali e con gli impegni assunti dalle Direzioni degli impianti. Le modalità di utilizzo saranno concordate di volta in volta e la FISDIR corrisponderà la quota di partecipazione alle spese sostenute dalle singole Direzioni degli impianti, in misura analoga a quella prevista dalla FIN per l'utilizzo degli stessi spazi da parte delle proprie Società affiliate.
- Le Parti si impegnano a promuovere congiuntamente, nei confronti delle Istituzioni competenti, degli Enti Locali, delle istituzioni scolastiche e degli altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito sportivo ed educativo, iniziative finalizzate a favorire una più razionale, efficace e inclusiva utilizzazione degli impianti sportivi pubblici, con particolare attenzione alla loro accessibilità e alla fruibilità da parte delle società sportive che svolgono attività con persone con disabilità.

Articolo 3 - Partecipazione a manifestazioni FIN

3.1 Principi generali per tutte le discipline.

- Al fine di favorire lo sviluppo dell'attività agonistica degli atleti tesserati FISDIR, le Parti prevedono, laddove possibile e compatibilmente con le condizioni tecniche e organizzative delle manifestazioni, la possibilità per gli atleti agonisti FISDIR, a prescindere dalla categoria e classe sportiva di appartenenza, di partecipare ad attività, manifestazioni e/o allenamenti organizzate dalla FIN per le discipline del Nuoto, Nuoto in acque libere, Nuoto per Salvamento, Nuoto Artistico e Pallanuoto.
- La partecipazione avviene previa autorizzazione e accreditamento da parte della FISDIR, anche tramite le proprie articolazioni territoriali, d'intesa con la FIN o con le strutture territorialmente competenti, previa corresponsione delle quote di iscrizione e tasse gara previste dalla FIN per la singola manifestazione.
- Per i risultati degli atleti FISDIR nelle manifestazioni FIN viene redatta una classifica separata, salvo eventuale diversa regolamentazione della singola competizione.
- Ove concordato tra le Parti, è altresì possibile prevedere l'inserimento di gare FISDIR fuori classifica nell'ambito di manifestazioni ufficiali della FIN, sia a livello nazionale sia territoriale, anche mediante accordi tra i Delegati Regionali FISDIR e i Comitati Regionali FIN, in accordo con la Direzione tecnica della FIN Nazionale.

3.2 Nuoto.

- Gli atleti agonisti FISDIR possono partecipare alle manifestazioni di nuoto organizzate dalla FIN.
- La composizione delle batterie può avvenire congiuntamente agli atleti FIN, sulla base dell'omogeneità dei tempi personali dichiarati all'atto dell'iscrizione.

3.3 Nuoto in Acque libere.

- È ammessa la partecipazione degli atleti agonisti FISDIR alle competizioni di nuoto in acque libere organizzate dalla FIN, previa verifica delle condizioni di sicurezza e della compatibilità tecnica della manifestazione.

3.4 Nuoto per salvamento.

- Gli atleti FISDIR possono partecipare alle manifestazioni di nuoto per salvamento organizzate dalla FIN, limitatamente alle prove ritenute tecnicamente compatibili.
- Le modalità operative di partecipazione sono definite preventivamente tra le Parti.

3.5 Nuoto Artistico.

La partecipazione degli atleti FISDIR alle attività di nuoto artistico organizzate dalla FIN è consentita nell'ambito di eventi promozionali o mediante inserimento in gare fuori classifica, secondo modalità concordate tra le Parti.

3.6 Pallanuoto.

La partecipazione degli atleti FISDIR ad attività di pallanuoto organizzate dalla FIN è consentita nell'ambito di allenamenti congiunti, raduni o eventi a carattere promozionale o sperimentale.

3.7 Criteri di ammissione e limiti partecipativi.

La partecipazione degli atleti tesserati FISDIR alle manifestazioni organizzate dalla FIN è subordinata al possesso di una classificazione funzionale riconosciuta dalla FISDIR, in conformità ai criteri stabiliti dalla federazione internazionale di riferimento e alle normative vigenti in materia.

Al fine di garantire l'equilibrio tecnico, la sicurezza e la sostenibilità organizzativa delle manifestazioni, la FIN, d'intesa con la FISDIR, può prevedere criteri di ammissione basati su livelli tecnici minimi, tempi limite di iscrizione e/o altri parametri di valutazione delle capacità sportive degli atleti.

La partecipazione degli atleti FISDIR potrà altresì essere contingentata in relazione al numero complessivo degli iscritti alla manifestazione, nonché modulata in funzione delle caratteristiche tecniche delle singole gare o discipline.

Resta ferma la possibilità, concordata tra le Parti, di prevedere la partecipazione degli atleti FISDIR in ambito promozionale o sperimentale, anche in deroga ai criteri di cui ai commi precedenti, mediante inserimento in gare fuori classifica o in apposite sessioni dedicate.

In ogni caso, la FIN si riserva di limitare o escludere la partecipazione degli atleti FISDIR alle competizioni organizzate dalla FIN medesima per motivate esigenze organizzative, tecniche o di sicurezza.

Articolo 4 – Tutela Sanitaria

- 4.1 Gli atleti tesserati alla FISDIR possono gareggiare nelle manifestazioni sportive organizzate dalla FIN, in attuazione del presente Accordo, a condizione di essere in possesso del certificato di attività agonistica, ai sensi del D.M. del 4 marzo 1993.
- 4.2 La FISDIR rimane responsabile in via diretta ed esclusiva della verifica del requisito di cui al precedente punto 4.1, sollevando la FIN da qualsiasi responsabilità al riguardo, con espressa manleva a favore della FIN da ogni eventuale azione e richiesta anche risarcitoria da parte di terzi derivante dalla mancata verifica dei requisiti previsti dal presente articolo.
- 4.3 La FISDIR è altresì responsabile della preventiva verifica del regolare stato di tesseramento dei propri atleti che intendono partecipare ad attività sportiva prevista dall'Accordo, anche

ai fini della sussistenza della copertura assicurativa prevista per lo svolgimento dell'attività sportiva dalla vigente normativa, manlevando la FIN da ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza di tali verifiche.

Articolo 5 – La formazione dei quadri tecnici

- 5.1 Al fine di promuovere la formazione e l'aggiornamento dei rispettivi quadri tecnici, la FISDIR e la FIN si impegnano a favorire lo scambio di competenze, prevedendo, su specifica richiesta, l'intervento di propri formatori all'interno dei corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'altra Federazione, con spese partecipative a carico della Parte interessata.
- 5.2 Le Parti convengono di poter attivare percorsi di formazione condivisi. In tal caso sarà istituito un tavolo di lavoro congiunto, composto da esperti designati da ciascuna Parte, con il compito di definire e concordare i contenuti formativi, le modalità organizzative e le metodologie didattiche dei relativi corsi.

Articolo 6 – Commissione paritetica nazionale

- 6.1 Le Parti istituiscono una Commissione Paritetica Nazionale con il compito di definire annualmente le linee guida per l'attuazione dell'Accordo, individuando obiettivi operativi e programmi condivisi.
- 6.2 La Commissione sarà composta, per ciascuna Parte, da due membri, uno con funzione tecnica e uno con funzione politico-istituzionale.

Articolo 7 – Durata

- 7.1 L'Accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno fino alla conclusione del quadriennio olimpico e paralimpico 2025/2028, alla data del 31/12/2028, con esclusione di tacito rinnovo.
- 7.2 Le Parti si riconoscono la facoltà di disdetta dell'Accordo da comunicare a cura della parte interessata mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza di ciascuna annualità.

Articolo 8 – Tutela della privacy

- 8.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di qualificarsi come autonomi e distinti titolari del trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo, in quanto ciascuna decide autonomamente in merito alle finalità e ai mezzi del trattamento.
- 8.2 Ciascuna delle Parti è autonomamente responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati", ivi compresi gli obblighi di comunicazione e di esercizio dei diritti da parte degli interessati.
- 8.3 La FIN comunica che in qualità di Titolare del trattamento ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati Personali (RPD), del quale si forniscono i

contatti per eventuali necessità: RPD - Federazione Italiana Nuoto - email: rpd@federnuoto.it.

Articolo 9 – Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 - Safeguarding

- 9.1 La FISDIR dichiara di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 adottato dalla FIN, del relativo Codice etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo delle Attività Sportive, consultabili alla pagina internet federale: <https://www.federnuoto.it/home/federazione/modello-organizzativo-231.html>
- 9.2 Le Parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione delle rispettive regolamentazioni introdotte per il recepimento delle normative per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, nonché in adesione alle disposizioni emanate in materia dalla Giunta Nazionale del CONI.
- 9.3 La FISDIR prende atto che la FIN ha attivato una apposita piattaforma whistleblowing per le eventuali segnalazioni, anche in forma anonima, delle eventuali violazioni alle suddette normative, disponibile sul proprio sito al seguente indirizzo:
<https://federnuoto.segnalazioni.net/>

Articolo 10 – Comunicazioni

- 10.1 Ai fini delle comunicazioni relative all'Accordo, le Parti indicano i seguenti indirizzi:
- FIN: c/o Stadio Olimpico, Curva Nord, Il Piano, 00135 - ROMA
Indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria@pec.federnuoto.it
Indirizzo di posta elettronica ordinaria: segreteria.generale@federnuoto.it
 - FISDIR: Via Flaminia Nuova 830, 00191- ROMA
Indirizzo di posta elettronica certificata: fisdir-federazione@pec.it
Indirizzo di posta elettronica ordinaria: segreteriagenerale@fisdir.it

Articolo 11 – Clausole finali

- 11.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si danno reciprocamente atto che:
- a) Ogni eventuale modifica o integrazione al presente Accordo è valida ed efficace solo se preventivamente concordata e confermata per iscritto.
 - b) Qualsiasi controversia in merito alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Accordo o con esso connessa e/o ad esso conseguente, sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Roma, individuato dalle Parti quale foro esclusivamente competente in sostituzione di qualsiasi altro foro, individuato sulla base di qualsiasi altro criterio sia esso facoltativo o anche alternativo.
 - c) L'Accordo è stato dalle stesse congiuntamente ideato, predisposto e redatto, e che lo stesso rispecchia le rispettive volontà ed interessi e che in considerazione di ciò non trova applicazione quanto disposto dall'art. 1341 c.c. in materia di approvazione specifica delle condizioni generali di contratto nello stesso contemplate.

d) L'Accordo non è soggetto a registrazione e che la parte eventualmente interessata ne provvede a sue spese.

11.2 Le firme al presente atto sono apposte in formato digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE FISDIR
Francesco Ambrosio

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonello Panza